



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI PER GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 54 del 19 novembre 2013
(Testo entrato in vigore 2 dicembre 2013).

Articolo 1

Soggetti interessati

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) ai Consiglieri provinciali;
 - c) ai componenti della Giunta provinciale.

Articolo 2

Adempimenti in concomitanza con l'assunzione della carica

1. Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali e i componenti della Giunta provinciale sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:
 - a) il curriculum vitae;
 - b) la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente:
 - 1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - 2) le azioni di società;
 - 3) le quote di partecipazione a società;
 - 4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - 5) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; per enti privati si devono intendere le società partecipate da Comuni, Province o Regioni e le società a capitale prevalentemente pubblico;
 - 6) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
 - d) per gli organi eletti, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

2. Gli adempimenti previsti alle lettere b) e c), numeri 1, 2, 3 e 4, del comma precedente riguardano anche il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado di parentela non minori (padre, madre, fratello, sorella, nonni, nipote in linea retta), se gli stessi vi consentano.

Articolo 3

Adempimenti annuali

1. Annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il

Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti della Giunta provinciale sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente relativamente ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1, 2, 3 e 4. La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale potrà essere sostituita da idonea dichiarazione attestante l'assenza di variazioni rispetto all'anno precedente.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 5 e 6 devono essere rese annualmente e aggiornate, tempestivamente, in caso di modifiche in corso d'anno.
3. Gli adempimenti di cui al comma uno si applicano anche ai soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2, se gli stessi vi consentano.

Articolo 4 **Adempimenti successivi alla cessazione della carica**

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali e i componenti della Giunta provinciale sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione concernente le variazioni intervenute nell'anno precedente relativamente ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1, 2, 3 e 4. La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale potrà essere sostituita da idonea dichiarazione attestante l'assenza di variazioni rispetto all'anno precedente.
2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare anche copia della dichiarazione annuale dei redditi.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nel caso di rielezione del Presidente della Provincia e del Consigliere provinciale e nel caso di accettazione della nomina dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2, se gli stessi vi consentano.

Articolo 5 **Moduli e pubblicità**

1. Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici dell'ente.
2. La Provincia pubblica sul sito internet, annualmente e all'inizio e alla fine del mandato, con riferimento a ciascun soggetto obbligato o che ha fornito il consenso, i dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata e alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale, concernente le informazioni di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 2.
La Provincia pubblica, altresì, sul sito internet il curriculum vitae del Presidente della Provincia, dei Consiglieri provinciali, dei componenti della Giunta provinciale.

3. La Provincia pubblica i dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.
Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione presentata dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, sono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Articolo 6 **Diffida ad adempiere**

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 il Segretario Generale della Provincia diffida gli Assessori o i Consiglieri inadempienti a provvedervi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.
2. Se gli Amministratori diffidati non adempiono nei termini di cui al precedente comma, il Presidente competente, fatto salvo il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo, iscriverà l'argomento, quale informazione, tra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo di cui sono componenti gli Amministratori inadempienti.

Articolo 7 **Inottemperanza e sanzioni**

1. Decorsi 30 giorni dalla diffida di cui all'articolo precedente, qualora gli Amministratori non abbiano provveduto a sanare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 (*cinquecento*) ad un massimo di euro 10.000 (*diecimila*), ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
2. Il Segretario Generale accerta e contesta le violazioni di cui al comma precedente. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.
3. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito Internet della provincia nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 8 **Precisazione**

1. Il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a depositarne copia entro 30 giorni dal termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale, salvo che lo stesso non si voglia avvalere del maggior termine previsto dalla normativa fiscale, pari a mesi tre, o non abbia necessità o intenzione o possibilità di presentare dichiarazioni integrative o sostitutive il cui termine quindi diventa ultimo. Decorso detto termine la dichiarazione si deve intendere non presentata.